

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno Duemilaventi addì ventiquattro di novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1.BOSCO Nicole	SI
2.LOCCA Cesare	SI
3.DI RIENZO Veronica	SI
4.CACCIA Enrica	SI
5.LUNARDI Maria Carla	SI
6.ALIBERTI Mirko	SI
7.AGLIOTTI Valerio	SI
8.CAPPA Paolo	SI
9.LOCCA Dorino	NO
10.LUNARDI Paola	SI
	Totale presenti
	Totale assenti

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, **GARAVAGLIA Dr.Tiziano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BOSCO DOTT.SSA Nicole** – Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.4 ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✚ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✚ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e

dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28/9/2017 con deliberazione n. 18,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015, quella del 2017, del 2018 e del 2019, il comune di Gardabosone risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

A.T.A.P. SpA con una quota di 0,29%;

Cordar Valsesia con una quota di 0,0004%;

Gal Terre del Sesia s.c.a.r.l. con una quota del 2%;

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) da parte del Segretario Comunale.

F.to Dr. Tiziano Garavaglia

ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con 9 voti favorevoli, 0 voto contrario e 0 consiglieri astenuti, il consiglio comunale;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2020** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, con 9 voti favorevoli, 0 voto contrario e 0 consigliere astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to BOSCO Dott.ssa Nicole

Il Segretario Comunale

f.to GARAVAGLIA Dr.Tiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
al _____, come previsto dall'art.124, 1° comma del T.U. Enti Locali D.Lvo 18.8.00
n.267 e ss.mm.ii.*

Reg. Pubbl. _____

Guardabosone, li

Il Segretario Comunale
f.to GARAVAGLIA Dr.Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Guardabosone, li

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.Lvo 267 del 18.8.00 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale